



ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS
C.F. 90091040726 C.M. FGIC855008

ABK064X - ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS

Prot. 0000425/U del 28/01/2022 09:45 I.1 - Normativa e disposizioni attuative



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS "

Piazza Mons. Lopez, 23

76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

Tel.: 0883.621040 - CM FGIC855008 – CF 90091040726

fgic855008@istruzione.it- fgic855008@pec.istruzione.it-

www.comprendivodeamicis.edu.it

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti dell'istituto
E p.c. Alla DSGA
Al sito Web/Att

CIRCOLARE N. 122

Oggetto: Norme di profilassi per PEDICULOSI in comunità- Informazione sulla natura dell'infestazione e modi di prevenzione.

In riferimento alle seguenti indicazioni del Ministero della Sanità relative alla pediculosi

- Circolare n. 4/1998 "Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica"
- Nota del 09.09.2013 sulla "Pediculosi: Riammissione a scuola".

La normativa vigente prevede in caso di sospetta pediculosi, la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fin all'avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante.

Qualora l'alunno non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà essere disposto l'allontanamento obbligatorio dalla scuola su iniziativa del Dirigente Scolastico, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà richiesto un certificato medico di riammissione.

In caso di pediculosi si raccomanda, dunque, ognuno per la parte di propria competenza, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella presente circolare, ai sensi della normativa vigente:

- 1) **Ai Genitori** degli alunni che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della prevenzione e dell'identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare del cuoio capelluto dei propri figli. I Genitori sono altresì responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.

I genitori dell'alunno/a, che sia già sottoposto a trattamento antiparassitario, hanno l'obbligo di produrre alla Scuola una certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza.

- 2) **L'insegnante** che noti segni di infestazione sul singolo alunno ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al Dirigente Scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza BRUSCELLA

Firmato digitalmente ai sensi degli
art.20 e 21 del D.Lgs.07.03.2005.n.82